

Bruxelles, 26 novembre 2021  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0216(COD)

---

---

14188/21  
ADD 1

CODEC 1511  
AGRI 569  
AGRIFIN 141  
AGRISTR 78  
AGRILEG 248  
AGRIORG 133  
EMPL 521  
SOC 695  
CADREFIN 453

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

---

#### Dichiarazione del Consiglio sulla semplificazione della PAC

Il nuovo modello di attuazione (NMA) dovrebbe consentire la sostituzione della liquidazione delle spese basata sulla conformità con una liquidazione delle spese basata sull'efficacia dell'attuazione, lasciando agli Stati membri il compito di concepire sistemi di controllo e sanzioni a livello nazionale, poiché si tratta di una questione inerente alla sussidiarietà.

Il Consiglio chiede che le disposizioni che la Commissione emanerà nei futuri orientamenti tengano pienamente conto della logica del nuovo modello di attuazione. Esse non dovrebbero portare alla reintroduzione di requisiti di conformità che vadano oltre il campo di applicazione definito all'articolo 37 del regolamento orizzontale.

In particolare, dovrebbero fornire un quadro migliore per la procedura di determinazione degli importi da escludere dal finanziamento dell'UE, in linea con l'attuale programmazione, tenendo conto della natura della violazione, al fine di garantire che siano proporzionati al livello del danno finanziario causato all'UE, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle anomalie connesse alla condizionalità. A tale proposito, esortiamo a chiarire ulteriormente la definizione di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance. Una carenza può essere individuata nel valutare il funzionamento degli organismi di governance e i requisiti di base dell'Unione, compresi i sistemi di rendicontazione. Ciò può avvenire mediante un riesame del sistema di controllo interno, comprese le prove di conformità. Le rettifiche finanziarie dovrebbero essere limitate agli scenari in cui sono rilevate gravi carenze sistemiche nei sistemi di governance. L'importo da escludere dovrebbe essere correlato all'importo indebitamente speso o alle sanzioni amministrative che sarebbero state applicate. Il ricorso a rettifiche forfettarie dovrebbe essere limitato ai casi in cui è impossibile calcolare l'importo esatto indebitamente speso.

Inoltre, gli orientamenti dovranno prevedere che le verifiche attese dagli organismi di certificazione si limitino, per quanto riguarda la valutazione dei sistemi di governance, alla gestione delle norme dell'Unione da parte di tali sistemi, senza estenderla alle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari stabilite nei piani strategici della PAC.

Il Consiglio chiede alla Commissione di garantire, conformemente agli obiettivi annunciati, che il nuovo modello di attuazione non comporti un aumento significativo dell'onere per gli Stati membri, ma piuttosto una semplificazione generale, garantendo nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare attraverso la procedura di approvazione dei piani strategici della PAC e l'attuazione dell'articolo 59 del regolamento orizzontale. Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di non annullare i vantaggi amministrativi derivanti dall'introduzione del nuovo modello di attuazione richiedendo ulteriori relazioni sul monitoraggio e la valutazione.

---